

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Paratore per una dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PARATORE. Sono dolente che gli amici di Palermo non abbiano ritirato l'emendamento Finocchiaro-Aprile Andrea. Non bisogna dimenticare il congegno finanziario della legge per la Camera agrumaria. Credono i nostri amici di Palermo che riducendo il numero dei delegati si migliori forse la legge?

Bisogna ricordare che prima di tutto si devono tener presenti gli interessi più larghi e più generali, di fronte a quelli più limitati, come possono essere, per esempio, quelli degli amici di Palermo.

Per tali ragioni dichiaro di votare contro l'emendamento Finocchiaro-Aprile Andrea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per una dichiarazione di voto l'onorevole De Nava. Ne ha facoltà.

DE NAVA. Considerando che il fine di questa legge è quello di garantire i generali interessi agrumari, trovo che la proposta dell'onorevole Finocchiaro-Aprile Andrea non farebbe che menomare questa garanzia, perciò lo prego di ritirarla.

FINOCCHIARO-APRILE ANDREA.

Poichè il provocare un voto sul mio emendamento non avrebbe, dati i contrasti, pratica utilità, pur rimanendo fermo nei concetti che ho espresso, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Colonna di Cesarò insiste nel suo emendamento, per aggiungere al primo comma le parole: « scelti in seno al Consiglio stesso? ».

COLONNA DI CESARÒ. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati gli altri emendamenti, tenendo conto di quelli accettati dal Governo e dalla Commissione, l'articolo 6 resta definitivamente così formulato:

« Il Consiglio di amministrazione della Camera è composto di dodici membri e del direttore generale. Cinque di detti membri sono nominati, uno per ciascuna provincia, dai membri del Comitato dei delegati rappresentanti dei produttori di agrumi della provincia stessa. Tre membri sono nominati dai dieci delegati rappresentanti dei produttori dei derivati agrumari. Gli altri quattro membri sono nominati dal Ministero per l'industria ed il commercio tra i funzionari dello Stato, uno di essi su designazione degli Istituti di emissione, anche fra i funzionari degli Istituti stessi.

« Nelle votazioni, a parità di voti, prevale quello del presidente.

« Il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato con decreto dal predetto ministro, in seno al Consiglio, su una terna da questo proposta, e rappresenta la Camera in giudizio. Egli dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

« Per l'ufficio di membro del Consiglio valgono le stesse incapacità ed incompatibilità stabilite per la nomina a membro del Comitato dei delegati.

« I membri del Consiglio durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

« I membri del Consiglio, come del Comitato dei delegati, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute pel disimpegno del mandato, e sono compensati nei modi e con le forme stabilite con decreto Reale ».

Lo metto a partito.

(È approvato).

Per consuetudine essendo passato mezzogiorno, dovrei togliere la seduta, salvo che la Camera intenda di continuare ed esaurire la discussione di questo disegno di legge.

GIUFFRIDA, *relatore*. Siccome gli articoli più importanti sono stati già approvati, pregherei la Camera di consentire che si prosegua nella discussione.

PRESIDENTE. Poichè questo disegno di legge interessa tanto i rappresentanti della Sicilia, sarà poco male se essi saranno costretti a restare ancora qui altri tre quarti d'ora, per esaurire questa discussione. Perciò, se la Camera non ha nulla in contrario, proseguiremo nella discussione.

Do lettura dell'articolo 7:

« Il direttore generale della Camera è nominato con decreto Reale promosso dal ministro dell'industria ed il commercio, di concerto col ministro per il tesoro.

« Il direttore generale acquista la stabilità dopo un congruo periodo di prova con esito pienamente favorevole. Egli però può essere revocato quando trasgredisca alle leggi ed ai regolamenti o compia atti nocivi alla Camera agrumaria. Gli addebiti gli debbono essere contestati per iscritto, con invito a presentare le giustificazioni entro un termine prefisso. La revoca è deliberata con decreto Reale, promosso dal ministro per l'industria e il commercio di concerto col ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato ».